

Restano adunque in tutto il valore di pubblici documenti e la circolare 7 marzo 1860 e la nota 20 giugno 1864, assicurano come appunto in quel giorno 7 marzo 1860 e non prima, fu sciolto dal precetto e fu dimesso dalla detenzione precauzionale il Pio Bachelli: e, per ciò medesimo, resta certissimo che Cesare Buonafede ha mentito quando rivelava all'udienza che Pio Bachelli con Demetrio Lambertini intervennero alla grassazione Dallanoce, occorsa il 21 febbraio 1860. Ed io non dubito, che in esito al giudizio che venisse istituito (e probabilmente non verrà istituito) per conoscere se Demetrio Lambertini con Pio Bachelli siano autori della grassazione 21 febbraio 1860, non dubito che in esito a quel giudizio non solo Demetrio Lambertini otterrebbe il verdetto di non colpevole, ma emanerebbe a sentenza di accusa e condanna del Cesare Buonafede per titolo di falsa testimonianza e calunnia.

Signori giurati! Ho compiuta minutamente la confutazione di ogni allegazione, e, starei per dire, di ogni parola che il pubblico accusatore ha lanciata al Demetrio Lambertini.

Non so come, perchè il pubblico accusatore nella sua aringa del 17 agosto abbia conchiuso che Demetrio Lambertini appartiene alla *balla grossa*. Quando egli ce ne additerà lo imperchè, speditamente risponderò: Sinchè egli sel tiene *in pectora*, ogni risposta torna impossibile.

Questo so, e questo affermo, che, per quantunque io abbia svolte diligentemente le pagine tutte di codesto dibattimento, non mi venne mai fatto di scoprire il benchè menomo indizio che Demetrio Lambertini appartenesse o in genere alla ipoetetica associazione dei malfattori, o in ispecie alla *balla grossa*, nella quale la fiscale aringa lo colloca repentinamente.

Frattanto, quel Demetrio Lambertini, che da voi, signori giurati, debb'essere giudicato di questo solo capo di accusa (di associazione di malfattori) debbo rivolgere una preghiera legittima alla Eccellenza del sig. Presidente: e questa è, che quando egli, colla imparzialità sua, farà l'epilogo dalla legge commessogli dei risultamenti del pubblico dibattimento, voglia avvertire i signori giurati, che per Demetrio Lambertini essi debbano pronunciare indipendentemente da ogni riguardo alla asserzione del Cesare Buonafede per ciò che spetta alla depredazione dei Dalla Noce 21 febbraio 1860. Conciossiachè non possa essere lecito o tollerabile che mediante rivelazione di una colpa non ancora dedotta in accusa e in giudizio, (e se pur la rivelazione non provenisse da un Cesare Buonafede) si tenti di surrepire il voto dei signori giurati; i quali non hanno giurisdizione se non sui capi della sentenza d'accusa, e lasciar denno, a chi compete la cura o di prosciogliere nella sede d'accusa, o di giudicare in corte d'assise il Demetrio Lambertini per quanto riflette alla grassazione Dalla Noce.

Demetrio Lambertini non teme il nuovo giudizio anzi lo invoca. Egli sa a quest'ora che Cesare Buonafede paventa la disdetta inferitagli da pubblici documenti. Egli sa a quest'ora, che Cesare Buonafede paventa un'altra disfatta da quel vecchio medesimo che nella casa dei Dalla Noce fu afferrato e ghermito dall'uno dei grassatori, alto della persona, macilento, sparuto. E tutti abbiamo sentito che Cesare Buonafede designò come ghermitore di quel vecchio il Demetrio Lambertini, tutti veggiamo se il ghermitore alto della persona, macilento, sparuto, abbia potuto essere il Demetrio Lambertini, al quale la coscienza della propria incolpabilità ha dato vigore a mantenersi sano e fiorente anche in mezzo alle miserie e nella lunga aspettazione, o giurati, del vostro verdetto.

Poche parole, quest'oggi, del Palmerini Filippo: non già perchè la materia a difesa del Palmerini Filippo non debba abbondare, e non abbondi; ma perchè il Pubblico Ministero, aringando il 18 d'agosto sul capo dell'associa-

zione di malfattori, ha recato *nec verbum quidem* da stabilire, o se non altro indicare, che Palmerini fosse membro o parte di quella; e a mala pena accennò, che Palmerini è della *balla di Mirasole*, capitanata da Luigi Mariotti.

Ma quanto l'aringa fiscale incontro al Palmerini fu sterile di argomenti e d'indizi sull'accusa di associazione, altrettanto, e più, fu severa e sdegnosa nella così detta biografia di codesto accusato. Ed è alle sole allegazioni biografiche che, a questo punto, dobbiamo limitare i riscontri.

Allegò il Pubblico Ministero:

Che Filippo Palmerini è separato dalla moglie, o la riduce a vivere di carità; e da molti anni ha seco altra donna, e da questa assai figli:

Che la osteria del Palmerini: era frequentata da ladri; ed esso stesso il Palmerini fu indicato per ladro o mantengolo di ladri:

Che Palmerini fu più volte processato per ferimenti; di conseguenze mortali; e fu processato per furto; e gravi sospetti correavano che un Domenico Leoni fosse stato ucciso per mandato di Palmerini.

Di tali allegazioni pochissime, e le più irrilevanti, son vere. Le altre sono fittizie, e da pubblici documenti respinte.

I. Palmerini è separato dalla moglie. I motivi non constano. Ma la separazione è autorizzata dalla curia ecclesiastica. Riceve la moglie dal marito una discreta pensione; la pensione gratuita, coll'intervento del parroco, Don Goffieri, che ne ha fatto testimonianza.

Che Palmerini viva con altra donna, e di lei abbia parecchi figliuoli, non è cosa lodevole. Ma la podestà politica e la ecclesiastica prudente partito stimarono, e nei nuovi ordini e negli antichi, di non porre il *veto* a così fatta convivenza.

Ad ogni modo, di queste deviazioni delle regole religiose o morali, non si poteva nè si doveva tenere discorso nel pubblico dibattimento: perocchè (lo abbiam detto a principio, colla fede eziandio di uno dei più splendidi ingegni che dettarono diritto penale nella università di Bologna) la giustizia umana non ha competenza sopra i peccati: la giustizia umana non ha competenza se non sopra i delitti ed i crimini: dei peccati, non deve l'uomo rispondere, che a ben altro giudice; deve rispondere a Dio.

II Che la osteria del *Falcone* fosse frequentata da ladri, lo disse lo ispettore Federico Sborni del quale altra volta abbiamo avuto occasione di oppugnare gli asserti.

Che il Palmerini fosse in voce di ladro, nol disse nessuno.

Ch'ei fosse in voce di mantengolo di ladri, lo disse lo appuntato svizzero Kislich, e qualche altro degli uomini di polizia.

Rammento che il maggior numero degli ispettori, degli ufficiali, delle guardie di pubblica sicurezza, non hanno menomamente confermata la voce a cui allude il Kislich; la quale, se vera, e specialmente se pubblica, non poteva non essere o nota direttamente, o dai capi d'ufficio notificata a tutti i lor dipendenti.

Rammento in particolare, che codesta voce non è venuta agli orecchi nè del brigadiere Cesare Zuccadelli, nè del brigadiere Francesco Farini, nè delle guardie Giuseppe Neri, Antonio Re e Gaetano Gotti.

Rammento in particolare, che al vicebrigadiere Francesco Farini, venuto a Bologna nel luglio del 1860, furono indicate le persone sospette, ma indicato non gli fu il Palmerini: e la guardia Gaetano Sandri aveva ordine di visitare di spesso la osteria del *Falcone*, ma non ha inteso dir nulla pel conto della medesima.

E già in opposizione ai detti di Sborni, di Kislich, o d'altrettali, stà niente meno che il fatto lor proprio, e, meglio, il fatto di tutte quante le autorità politiche di Bologna.

Voi certamente conoscete, o signori, la legge organica della pubblica sicurezza 12 novembre 1859, e il regolamento approvato col decreto reale 8 gennajo 1860, che io invocava nella difesa di Giulio Galanti. Voi sapete che a termini di questa legge o di questo regolamento, nessuno può aprire esercizio d'osteria senza averne ottenuta formale licenza; che la licenza dev'essere chiesta al sindaco; che il sindaco dee raccogliere i voti della giunta municipale, e poi trasmettere parere della giunta all'autorità politica per le sue determinazioni. Sapete che la licenza non è durativa che di anno in anno; che trascorso l'anno, e veduto il certificato dell'autorità giudiziaria pel conto del titolare, il sindaco può rinnovare la licenza, col concorso dell'autorità politica. Sapete che sugli esercizi d'osteria, o simili, e nell'alloggio degli esercenti, gli ufficiali di pubblica sicurezza hanno debito di vigilare costantemente. Sapete come torni facile all'autorità politica di ordinare in via amministrativa la sospensione di codesti esercizi.

Or bene: se l'osteria del Palmerini Filippo fosse stata un'osteria frequentata da ladri, ed egli avesse avuto fama di manutengolo de' ladri; sarebbe egli possibile che il sindaco, la giunta, il questore, il prefetto non solo non avessero mai ordinata in fra l'anno la sospensione dell'esercizio, ma di anno in anno la licenza avessero rinnovata?

Se i signori Sborni, Kislich, od altrettali, avessero avuto la trista opinione, o se fosse corsa la brutta voce che ora si immagina, del Filippo Palmerini o della osteria del Falcone, non avrebbero essi dovuto farne denuncia, e procurare, per lo meno, la sospensione della licenza?

Delle due l'una. O denuncia non fecero: e ciò prova che sapevano non esser vero che Palmerini o l'osteria del Falcone fossero diffamati. O presentarono rapporti consentanei alle odierne loro asserzioni: e poichè la licenza dell'esercizio non fu mai sospesa, e di anno in anno fu rinnovata, è indubitabile che le riferte di Sborni, di Kislich, o di altrettali, furono dal sindaco, dalla giunta, dal questore, dal prefetto, riconosciute indegne di fede, indegne che la politica autorità conformasse a quelle i suoi decreti, i suoi voti.

III. Che il Palmerini sia stato sottoposto ad inquisizioni penali o procedimenti penali, non potrebbesi ammettere se non nei termini soli della fedina prodotta dal pubblico ministero, e letta all'udienza.

Nella fedina troviamo « che Palmerini Filippo il 7 maggio 1830 fu esaminato quale imputato d'insulti ed offese personali; e il 26 maggio dello stesso anno 1830 fu carcerato per delazione di un coltello proibito, lieve ferita senza pericolo, e complicità in violenza di cognizioni casuali »

Ma che? scrive forse la fedina del Palmerini, come scrivono tante altre: « fu dichiarato non constare abbastanza? » O scrive forse, come la fedina di Luigi Sani: « non si rinvenne la decisione: ... il procedimento fu sospeso, attesa la desistenza della parte lesa? Mainò. La fedina del Palmerini (che d'altronde riguarda colpe sì lievi della primissima giovinezza di trentaquattro e più anni in addietro) la fedina del Palmerini scrive a lettere cubitali pel primo titolo « il 22 luglio dell'anno 1830 Palmerini Filippo fu dimesso dal giudizio come non trovato colpevole » e pel secondo titolo « Il 5 agosto dello stesso anno 1830 Palmerini Filippo fu dimesso dal giudizio come non trovato colpevole » il che significa che le denunce o le querele portate contro il Palmerini (o fossero per calunnia, o per errore), certamente erano insussistenti, infondate.

Or dove sono sul nome di Palmerini i processi di furto, e di ferite mortali e dove i sospetti di mandato omicidio

Proseguiam oltre.

Palmerini aveva egli comune con altri la abitudine al caffè de' Vetturini, o de' Viaggiatori « nel quale (son parole del Pubblico Ministero) la massima parte degli accusati, e fra costoro i più famigerati, di solito convenivano giornalmente a giuochi d'azzardo, e giuocavano somme assolutamente sproporzionate alla loro condizione? »

Sarebbe soverchio ritessere le deposizioni dei caffettieri Zuffi Leandro, di Prandini Aurelia, di Veronesi Cesare e di Artigli Sebastiano e di altri ancora de' testimonii fiscali. Basta bene che esso medesimo il pubblico accusatore nella sua aringa del 18 agosto abbia proclamato « che nè Galanti nè Palmerini andavano a quel caffè. »

Ha egli il Palmerini nel carcere attentato alla propria vita?

Troppo a torto il Pubblico Ministero da codesto incidente vorrebbe trarre argomento che il Palmerini si senta colpevole. Ma di ciò (per ovviare quanto è possibile le ripetizioni), e della lettera 15 maggio 1862 del Bertocchi al Palmerini, vuol essere riserbato il discorso a quel di che pigheremo a difendere Palmerini dall'accusa o vuoi complicità nell'assassinio dei signori Grasselli e Fumagalli, o vuoi nel mancato assassinio del signor Pinna.

Ha egli il Palmerini tenuto postribolo come accenna il Pubblico Ministero; o più veramente, affermò un testimonio fiscale, al tempo dei tedeschi bazzicavan meretrici nella osteria del Falcone?

Potrei rispondere, che probabilmente egli ha dovuto subire la legge e le prepotenze dei Comandanti austriaci; i quali prescrivono che in certi siti, in certe osterie debbano avere libero accesso le donne pubbliche, comodità dei soldati: e n'ebbe prova amarissima il Municipio di Vercelli, che nel maggio 1859, mentre gli austriaci stavano a campo in Palestro (e sino a quando i nostri prodi, guidati dal generale Cialdini, incorati dall'esempio del Re, vinsero le prime battaglie) fu costretto a fornire di molte vetture, da tramutar notte e di le male femmine alle tende nemiche. Ma di tali risposte non ho mestieri. La frequenza di donne pubbliche all'osteria del Falcone ci può e ci deve spiacere. E tuttavia, chi ardirebbe giudicarla quasi come un'indizio che Palmerini è uomo capace di associarsi, e s'è realmente associato, in legione di malfattori?

Anche qui dunque rimane a indovinare per qual ragione il Pubblico Ministero abbia scritto nella *balla di Mirasole* il nome di Palmerini.

Ciò nascerà per avventura da questa grande cagione, che la casa e l'osteria di Palmerini son per l'appunto nella contrada di Mirasole.

Ma il Pubblico Ministero, non che giustificare quella iscrizione del Palmerini, ci ha suo malgrado, largita la prova che la iscrizione fu avventata a sproposito.

Egli infatti asserisce che capo della balla di Mirasole è Luigi Mariotti: e produce una nota o lista di sedici individui (che s'è trovata nel portafogli di Mariotti), dei quali il primo è proprio desso il Mariotti. I notati individui affermano che quella è la lista dei soci di una festa da ballo. Il pubblico ministero la crede invece la lista della banda di malfattori che ha Mariotti a suo duce. Or nella nota o lista dei sedici, non si legge punto il Filippo Palmerini. Dunque egli è il caso di dire al pubblico ministero: *ex ore tuo te indico*: appunto perchè Filippo Palmerini non è nella nota o lista di Mariotti, appunto per questo voi dovete rinvocare l'asserto che Filippo Palmerini appartenga alla supposta banda di Mariotti, e, come vogliasi, alla balla di Mirasole.

Così sia suggellata la discussione dell'associazione di malfattori in quanto riguarda al Palmerini.

E sul finire, riunendo di nuovo tutti e tre gli accusati che dianzi ho disgiunti nella difesa da questo capo di accusa, io spero, o signori giurati, di aver diritto a partirmi consolato da questa udienza, non già per alcuna fiducia ch'io porga nelle parole mie, ma per la moltissima che m'è ispirata dai genuini risultamenti del solenne dibattimento, ed altresì dalle varie liste recate in mezzo dal pubblico accusatore.

Testè io ripensava alla lista dei sedici trovata presso il Mariotti; e in quella, come non vedesi il Palmerini Filippo, neanche si vede il Galanti Giulio e il Lambertini Demetrio.

Un'altra lista di quattordici individui fu rinvenuta presso Giuseppe Zucchi; la quale ha in fronte il nome di esso Zucchi, e (secondo l'oratore dell'accusa) dovrebbe essere la lista o nota della balla della Fondazza; e quivi pure indarno si cercherebbero i nomi o di Galanti, o di Lambertini Demetrio, o di Palmerini.

Un'altra lista di venti individui fu soprapresa alla Maria Mazzoni, che (secondo l'oratore dell'accusa) avrebbe avuta da Pietro Ceneri dopo la grassazione perpetrata nel banco Parodi di Genova: e in fine a quella lista si vede un Filippo, che è il Filippo Giugni marito della Mazzoni; ma eziandio a quella lista sono stranieri i nomi e di Galanti, e di Demetrio Lambertini, e di Palmerini.

Nè basta ciò.

Nei giorni estremi del dibattimento, furono inviate al signor Presidente tre lettere anonime che stavano, sotto chiave, nello scrittoio del signor ispettore Grasselli, e vennero in luce per opera del Questore Pinna.

Tutte e tre codeste lettere denunciano la prima al Questore Buisson, le altre due al direttore di polizia e Questura della provincia di Bologna; parecchi individui, che vi son designati come ladri, assassini, birbanti. La seconda conchiude colle parole: questi sono tutti gli aggressori di Bologna: arrestati tutti questi, non si sente più nulla; mi creda.

Ma di Galanti, o di Lambertini Demetrio, o di Palmerini, non è parola in nessuna delle tre lettere.

Nè il pubblico ministero vorrà appuntare che codeste non servono a nulla, perchè son lettere anonime. Se le anonime fossero dirette ad un cittadino privato, e questi per avventura seguisse il mio costume, lacerate le avrebbe, senza degnare di leggerle pure una volta. Ma le anonime dirette ad un direttore di polizia, ad un Questore, o sono o valgono come lettere di confidenti di polizia. E dacchè il Questore Buisson le aveva affidate all'ispettore Grasselli, e il Grasselli accuratamente le conservò, giova credere che o il Questore, o l'ispettore, od amendue conoscessero la mano da cui erano scritte, ed in quelle studiassero il cappio del filo al quale ho accennato nella prima parte del mio discorso.

Tre liste pertanto, sequestrate a tre diversi accusati! Tre lettere che altre liste contengono, e son tratte dai cancelli d'ufficio del Questore Buisson, dell'ispettore Grasselli! E non mai il nome di Galanti; e non mai il nome di Lambertini Demetrio; e non mai il nome di Palmerini!

Questo riscontro, queste riflessioni sono assai ponderose. Il pubblico ministero non potea non cavarne il corollario che i tre accusati, ch'io difendo, sono e sempre furono considerati affatto dalle ipotetiche bande, dalla ipotetica associazione.

Signori giurati, mi duole che il tempo vostro prezioso sia stato dalle parole mie lungamente usurpato: ma io credo avere adempiuto ad un debito di coscienza; anzi l'ho certamente adempito secondochè le mie forze mi permettevano.

Io sono certo, certissimo nell'animo mio che associazione di malfattori, quale è preveduta dagli articoli 426 e 427, non esistette in Bologna; e molto più sono certo, certissimo che, se l'associazione ebbe luogo, essa non è punto risultata nel pubblico dibattimento; sono poi certo, certissimo che, se l'associazione di malfattori vi ebbe, nessuno de' miei clienti, Giulio Galanti, Demetrio Lambertini, e Filippo Palmerini, di quell'associazione fu membro o fè parte. Io dunque sono sicuro, o signori Giurati, che il vostro verdetto risponderà negativamente alla domanda che vi verrà proposta dal signor Presidente, se cioè l'associazione abbia avuto vita in Bologna, e se, avendo avuto vita i miei clienti sieno stati soci della nefanda lega.

Io, lo confesso, nell'animo mio non vi è dubbio rispetto ad alcuno de' miei tre clienti: ma se mai quel dub-

bio che non ha potuto sorgere, e non è sorto in me, sorgesse nell'animo di tutti o di alcuno di voi, al vostro dubbio m'inchinerei; ma gioverà farvi presente che voi sarete lieti di ricordare che questa non è l'età di Nerone o Tiberio che sul palco delle accuse, prevedendo i casi dubbi, scrivevano:

» Purchè il reo non si salvi, il giusto pera: «

voi sarete orgogliosi di ricordare che viviamo nell'età di Vittorio Emanuele, la mano del quale, emulando il più saggio degli Imperatori di Roma, incide sul sommo della parete che vi stà innanzi le benedette parole:

Purchè il giusto non pera, il reo si salvi.

La seduta è levata alle ore 5.

### Udienza del 3 Settembre

La seduta è aperta alle ore 11 e 20 minuti antim.

Il Presidente avverte che si passa a discutere i capi speciali.

N. B. La discussione dei Capi speciali per parte della difesa non segue l'ordine progressivo dell'atto d'accusa, e della requisitoria.

#### CAPI SPECIALI

L'Avv. FILIPPI Paolo per la grassazione commessa a danno del banchiere Padovani (secondo capo d'accusa) difende

Ceneri Giacomo      Gardini Alessio      Ghedini Giovanni

#### Eccellenze, Signori Giurati

Il giorno 2 Novembre 1859 segnava un'audacissima rapina, di cui era vittima il Signor Angelo Padovani, banchiere in questa città.

Nelle ore pomeridiane di quel giorno alcuni malvagi, il cui numero non è ben determinato, si presentavano nel banco Padovani, armati di coltelli e di tromboni, e vi rubavano una ingente somma. Questo fatto non può per alcuna maniera mettersi in dubbio per quanto si riferisce, sia ad alcune circostanze che accompagnarono la rapina, sia per quanto riguarda la somma che fu derubata.

Il Pubblico Ministero ritiene però ancora, che questa rapina a mano armata sia a dirsi qualificata per minacce di morte, circostanza, la quale in modo gravissimo rende maggiore la colpevolezza di coloro, che avrebbero preso parte a quel misfatto. Intorno a questa qualificazione io credo, Signori, che un dubbio sussista ed a voi lo espongo, abbandonandone la soluzione al vostro senno.

Prendendo a base le disposizioni del Regolamento pontificio vigente all'epoca in cui avveniva quella rapina, abbiamo noi a dire, che le gravi minacce di morte da tale legge previste sussistano in questo caso? Le parole della legge suonano così: « § 346. La rapina a mano armata, e con gravi minacce di morte alla persona assalita ecc. » Queste minacce debbono essere verbali, uscire dalla bocca di chi si fa sopra una persona per derubarla di danaro, ovvero può dirsi tener luogo di queste minacce verbali l'imbrandimento di un'arma?

Io credo, Signori, che nel linguaggio del Regolamento Pontificio la parola *minaccia* debbasi intendere per minaccia verbale, e di questa mia asserzione io traggio argomento dalla disposizione del successivo § 350 del Regolamento stesso. Ivi si parla dell'ingresso o dell'invasione nelle abitazioni di campagna o in qualunque altro luogo campestre chiuso od aperto (notate o Signori) con *minacce* o con *ostensione* d'armi, con maschere o contraffazioni al volto, o con altri mezzi che incutano terrore. Ora qui vedete chiaramente indicato, che il legislatore parla di minacce, e di ostensione d'armi; se dunque egli prova la necessità di dire, che l'ostensione d'armi è un atto capace d'incutere terrore, egli distingue in modo preciso il caso delle minacce e noi per obbedire alle leggi della logica e di una buona ermeneutica siamo indotti

a credere, che, a senso del paragrafo 346 quella sola rapina a mano armata si possa dire accompagnata da gravi minacce di morte, quando colui che commette la rapina esca in parole di minacce gravi di morte.

Noi, signori, nel caso presente abbiamo sentito dal signor Angelo Padovani i particolari della rapina, di cui fu vittima; nè fra questi vi ha che una parola sola di minaccia sia stata profferita da coloro, che penetrarono nel suo banco; sibbene egli disse, che tenevano nelle mani impugnati coltelli e tromboni. Ora poi vi pare, si possa da noi dire che quell'atto d'imbrandimento d'armi sia una minaccia di morte? E perchè non potrebbe essere unicamente una minaccia di ferita? L'imbrandimento delle armi fu certo un mezzo, di cui i malandrini si servirono per consumare il reato, vollero colle armi stesse incutere timore; ma si può egli affermare con sicurezza, che l'impugnatore di quell'arma volesse effettivamente uccidere colui il quale era aggredito e che si voleva rapinare? Così, o signori, verrebbe a mancare la qualificazione suaccennata, o quanto meno un grave dubbio esisterebbe.

Passiamo, ciò premesso, a vedere se l'accusa portata dal Pubblico Ministero contro Ceneri Giacomo, Gardini Alessio, e Ghedini Giovanni di aver commessa siffatta grassazione sussista. Io seguirò le tracce da lui tenute; io porrò a disamina quegli indizi generali ch'egli crede di avere raccolti per stabilire la colpevolezza dei miei tre clienti.

Indizi generali contro costoro, o meglio contro Gardini Alessio e Ceneri Giacomo sarebbero le loro pessime qualità morali, soggiungendovi il Pubblico Ministero che tutti erano stati condannati, che tutti erano pessimi. E, dice egli, chi avrà il coraggio di parlare della moralità di costoro? Signori giurati, non ripeterò quello di cui già vi parlai in altra udienza; colla scorta delle fedine penali vi ho fatto palese, che nè Ghedini Giovanni, nè Ceneri Giacomo avevano ancora subita alcuna condanna: processura sì, ma condanna no: e finchè non è profferita una sentenza, da cui sorga una fondata presunzione, nasca in certo modo la prova, che un uomo sia veramente cattivo, non abbiamo argomenti per ritenerlo pessimo come pessimi vengono detti dall'accusa gli imputati stessi.

Il secondo indizio il Pubblico Ministero lo trae dall'opinione pubblica, la quale si sarebbe espressa perfino in alcune lettere anonime, che, a suo avviso, emanano da persone informatissime dei fatti e delle circostanze, che accompagnarono quelle invasioni. Non voglio discendere a discutere il valore di quelle lettere anonime; il loro autore nasconde il viso, teme la luce; ebbene resti nelle tenebre, in cui egli si è cacciato ed in cui vive. Le lettere anonime non hanno alcun valore per un uomo sensato, il quale per alcun poco rifletta, che solo i vili, solo coloro i quali non sono ben sicuri di quanto affermano, si servono di questo mezzo.

E chi ci dice poi che la allegata pubblica opinione sulla colpevolezza di Gardini Alessio e di Ceneri Giacomo non sia sorta perchè costoro furono veduti posti in arresto? Chi ci assicura, non sia essa l'espressione di quel volgare ragionamento: eglino stanno sotto una processura, dunque hanno commessa la grassazione?

Ceneri Giacomo, dice il pubblico Ministero, è colpevole di cotesta grassazione, e gli argomenti principali sovra cui fonda la sua accusa si poggiano alla deposizione di Artioli Antonio, al contegno dal Giacomo Ceneri tenuto col Sig. Gioachino Crescimbeni, all'*alibi*, che gli sarebbe venuto meno, infine alla circostanza che fu visto uno dei grassatori del Sig. Padovani a spargere per la via il danaro, frutto della rapina.

La deposizione di Artioli Antonio si appoggia sovra quanto gli avrebbe riferito il suo fratello, che non è più, Sebastiano.

Signori, io, a differenza del Pubblico Ministero, evokerò la memoria di quest'uomo ed evokerò la sua parola la quale fu consegnata nelle tavole processuali, le deposizioni cioè, che egli ha fatte davanti al Giudice istruttore, per conoscere quindi, se realmente quest'uomo fosse informato della grassazione Padovani, ne conoscesse i particolari, e potesse poi confidarli al suo fratello Antonio, il quale è venuto a dirci, sapere egli che Gardini Alessio, ed i Ceneri avevano commesso quella gras-

sazione, perchè l'oste della Pigna, e suo fratello Sebastiano glielo avevano confidato.

La dichiarazione di Artioli Sebastiano vi fu letta, o signori, nell'udienza del 20 Maggio. Prima di tutto egli accennò di aver preso ad esercire il caffè degli Spagnuoli, poscia passò a dire, quali persone frequentassero quel caffè, ed interrogato sulla fama che corresse intorno a quegli avventori, egli soggiungeva: *costoro erano circondati per verità da brutta fama, ma nel mio particolare però (così si legge) non potrei accennare alcun fatto specifico da cui si traesse la prova delle loro tendenze al malfare*; tale deposizione era fatta molto tempo dopo che la rapina Padovani era avvenuta, e così in epoca, in cui aveva potuto l'Artioli Sebastiano aver raccolto quelle notizie che l'Artioli Antonio ci dice avere udite dalla bocca di lui. Or bene se quest'uomo, il quale ora non è più, ci ha lasciato un tal documento e ci afferma non conoscere alcun fatto specifico da cui trarre la prova della tendenza a malfare e di Ceneri Giacomo e di Gardini Alessio; possiamo noi credere ad Artioli Antonio che depona d'aver udito a narrare fatti speciali? Ed era pur la grassazione Padovani un fatto, il quale sarebbe venuto facilissimamente alla memoria di Artioli Sebastiano, e che avrebbe narrato, posciachè ne era specificamente interpellato, qualora egli l'avesse conosciuto. Invece nulla conosceva il Sebastiano Artioli, e nulla conoscendo, nulla poteva confidare al fratello Antonio.

Per questa sola dimostrazione, vediamo già che la parola d'Artioli Antonio non può meritare alcuna fede. E per verità io intesi alcune volte dal rappresentante egregio del Pubblico Ministero osservare, che gli accusati per trovare una conferma dei loro detti invocano le dichiarazioni d'un morto perchè non potevano più parlare, diceva egli, nè potevano perciò essere contraddetti. Ma la cosa cangia quando il morto ha parlato ed in modo, che non poteva essere più chiaro, più preciso, più esplicito. Da ciò argomentate come sia fondata alcune volte la pretesa pubblica opinione; e sì che Artioli Antonio fu indicato come un interprete di lei!

Il signor Crescimbeni ci narrò un fatto, di cui il Pubblico Ministero si servì grandemente per sostenere l'accusa contro Ceneri Giacomo e contro Gardini Alessio. Era il signor Crescimbeni un ministro del Padovani, e si trovava presente nel momento in cui quei grassatori entrarono nel banco; anche contro di lui furono appuntate le armi, anch'egli sentì correre per le sue fibre quel terrore, che provasi in simili circostanze.

Egli uscì immediatamente dal banco, corse sulle tracce dei malandrini (e vi prego, o signori, d'aver presente cotesta circostanza, imperocchè essa ci gioverà molto per vedere quale fondamento e qual fede meritino certe ricognizioni), trovò sulla porta un giovanetto, il signor Busi; avendogli il Padovani indicato che questi era uno dei grassatori, gli scattò contro colpo, che fortunatamente nol colpì. Si istituiva il processo; per questo fatto venivano arrestati Gardini Alessio, Ceneri Giacomo. Qualche tempo dopo la loro uscita di carcere, il signor Crescimbeni, che già aveva veduto il Ceneri Giacomo nella bottega di una rivenditrice più d'una volta, si rivolse al macellaio Rizzoli e lo pregò di procurargli un colloquio sia con Gardini Alessio sia con Ceneri Giacomo, e perchè? Perchè il signor Crescimbeni nel ritirarsi a casa sua più d'una sera era stato, come egli si esprimeva, pedinato da alcune persone, di cui descrisse alcuni connotati, dicendo, che portavano quei mantelli foderati di pelle come usano i tirini ed i macellai. Ci disse che nella sola figura assomigliavano alcun poco ad un Giacomo Ceneri che aveva veduto al corso travestito da turco, e ad un Gardini Alessio che aveva veduto correre alla montagna, ma non nella statura e nel resto. Invocando poi la voce della sua coscienza dichiarava risolutamente qui innanzi a voi, che non aveva conosciute quelle persone, escludendo così, che fossero e il Ceneri ed il Gardini.